



ATTO COSTITUTIVO

P.A. CROCE VERDE

In data 28 LUGLIO 2023, presso la sede di VILLABATE, ubicata in **CORSO VITTORIO EMANUELE 188**, alle ore 18:15, si sono riunite le seguenti persone;

1. **BAIAMONTE MARIA CONCETTA** nata a Palermo PROV. PA, IL 02/06/1966 IVI E RESIDENTE IN VIA LIGURIA N. 37 VILLABATE (PA) CON COD. FISC BMNMCN66H42G273E
2. **ABBATE SAVERIA** nata a Palermo PROV. PA IL 02/01/1973 IVI E RESIDENTE IN VIA GIULIO CESARE 2/G VILLABATE (PA) CON COD. FISC. BTTSVR73A42G273L
3. **ENEA ROSOLINO** nato A PALERMO PROV. PA IL 11/10/1981 IVI E RESIDENTE IN VIA VIA CONTE FEDERICO N. 60 PALERMO (PA) CON COD. FISC. NEERLN81R11G273R
4. **LO BELLO ANTONIO** nato a Palermo il 07/09/1977 IVI E RESIDENTE IN VIA SALT A. GARGOTTA N°5 TERMINI IMERESE (PA) COD. FISC LBLNTN88A09L112L
5. **CAROLLO MARCO** nato a Palermo il 03/01/1984 IVI E RESIDENTE IN CORSO CALATAFIMI N. 530 PALERMO (PA) CON COD. FISC. CRLMRC84A03G273A
6. **BIRRETTA ROSALIA** a Palermo il 12/08/1984 IVI E RESIDENTE IN VIA PADRE A. RIELA 15 P. 3 A VILLABATE (PA) CON COD. FISC. BRRRSL84M52G273L
7. **CANNOVA FRANCO** nata a Palermo il 08/11/1971 IVI E RESIDENTE IN VIA DEI GAGINI 13 P.T. MISILMERI (PA) CON COD. FISC. CNNFNC71S08G273J

I presenti designano, in qualità di presidente dell'assemblea, la sig. ABBATE SAVERIA _

Il quale accetta, e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il sig. ENEA ROSOLINO

Quale segretario ed estensore del presente atto. Il presidente dell'assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presidenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente; da considerarsi parte integrante del presente atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convergono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - È costituita fra i presenti, ai sensi del codice civile e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), una "associazione" avente la seguente denominazione "**P.A. CROCE VERDE**", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel comune di VILLABATE e con durata illimitata.

ART. 2 – Fino all’operatività del registro unico nazionale terzo settore continuano ad applicarsi per l’associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nel registro regionale delle ODV. Il requisito dell’iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore, nelle more dell’istruzione del registro medesimo, si attende soddisfatto da parte dell’associazione, ai sensi dell’art.101 del codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del codice del terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciati e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 – I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l’organo di amministrazione (o consiglio direttivo) sia composto da 5 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

PRESIDENTE_ ABBATE SAVERIA

VICE PRESIDENTE_ BIRRETTA ROSALIA

SEGRETARIO_ CAROLLO MARCO

CONSIGLIERE_ BAIAMONTE MARIA CONCETTA

TESORIERE_ LO BELLO ANTONIO

ART. 4 – Il primo esercizio chiuderà in data 31 DICEMBRE. I successivi esercizi avranno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Ai sensi del D.LGS. 3 luglio 2017, n. 117 codice del terzo settore, SI RICHIEDE L’ESENZIONE DELLA TASSA DI REGISTRAZIONE.

Letto, approvato e sottoscritto:

STATUTO

P.A. CROCE VERDE

Titolo I – Profili Generali

Articolo 1 - Denominazione, sede e durata

È costituita in data 01 giugno 2023, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del codice civile, e dal Dlgs. 3 luglio 2017 n. 117. L'associazione denominata "**P.A. CROCE VERDE** con sede nel comune di VILLABATE, in provincia di Palermo. L'associazione si fonda sui principi del volontariato. La durata dell'associazione, salvo quanto stabilito nell'art. 34, è illimitata. L'associazione ha l'obbligo di qualificarsi come "organizzazione di volontariato", valendosi anche dell'utilizzo dell'acronimo ODV, nella denominazione e in qualsivoglia comunicato rivolto al pubblico.

Articolo 2 – Statuto e regolamento

L'associazione è disciplinata dal presente statuto nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. I regolamenti, proposti dal consiglio direttivo e approvati nella prima seduta utile dell'assemblea e dei soci, disciplinano, in armonia col presente statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed all'attività dell'associazione-

Articolo 3 – Scopi associativi

L'associazione è un'organizzazione di volontariato, apartitica, apolitica, aconfessionale, senza scopo di lucro. Fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sull'elettività e gratuità delle cariche, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sull'attività di volontariato così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

E ha per finalità:

- a) Promuovere e realizzare attività di assistenza a favore di chiunque si trovi in condizioni di difficoltà;
- b) Organizzare il pronto soccorso in collaborazione con gli enti pubblici presenti sul territorio;
- c) Favorire iniziative, anche sperimentali, dirette alla realizzazione di forme partecipative di intervento socio-sanitario;

- d) Promuovere l'informazione e la diffusione delle norme profilattiche ed igieniche atte a preservare la salute pubblica;
- e) Sensibilizzare i cittadini, i medici, gli enti pubblici e privati competenti anche attraverso materiale, pubblicazioni informative, studi e relazioni inerenti all'attività posta in essere dall'associazione
- f) Promuovere e sostenere la formazione specifica dei volontari;
- g) Promuovere e sostenere anche economicamente, nei limiti dei mezzi disponibili, i valori della solidarietà, dell'impegno sociale e civile nonché le opere umanitarie che riflettano l'assistenza pubblica.

L'associazione può assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni di volontariato italiane ed estere ovvero la promozione e/o la partecipazione in altre associazioni e fondazioni, che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Articolo 4 – Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a) Interventi e prestazioni sanitarie;
 - Servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
 - Servizi di trasporto sanitario e assistito (mobilità protetta)
 - Servizi di trasporto sanitario non assistiti
 - Servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche
 -
- b) Interventi e servizi sociali ai sensi del art.1 comma 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n.328 e successive modifiche, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modifiche;
 - Servizi di trasporto sociale
 - Organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
 -
- c) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - Iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - Iniziativa per la prevenzione di malattie e dei fattori a rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitarie sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;

d) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

e) Protezione civile ai sensi delle leggi vigenti;

- Promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze
- Assistenza, promozione e sostegno dei diritti d'infanzia;
- Attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, e ameno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

L'associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal consiglio direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Articolo 5 – Volontariato e lavoro retribuito

L'associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione medesima. Sono in ogni caso rimborsi spese di tipo forfettario.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Articolo 6 – bandiera

L'associazione ha una bandiera bianca con al centro lo stemma della Igea Assistance

Titolo II – Soci

Art. 7 – Adesione requisiti

Possono essere soci dell'associazione tutte le persone senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettare lo statuto e il regolamento.

Chi intende aderire all'associazione deve presentare domanda al consiglio direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo statuto e i regolamenti.

Il consiglio direttivo esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la dichiarazione è annotata nel libro dei soci; in caso di rigetto della domanda, l'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione del consiglio direttivo, proporre ricorso al collegio dei probiviri.

L'associazione deve sempre essere composta da almeno 5 soci, se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del registro unico nazionale del terzo settore.

Non possono essere ammessi all'associazione coloro che non diano affidamento di serietà e moralità o abbiano riportato condanne che privano il cittadino dei diritti civili e comunque ne ledano la rispettabilità.

Sono soci:

- I soci **attivi**
- I soci **benemeriti**
- I soci **onorari**

Sono soci **attivi**

Tutti coloro che, abbiano sempre tenuto una condotta morale incensurabile e prestano la propria opera volontaria nei servizi fondamentali dell'associazione.

Il regolamento interno può specificare ulteriormente i requisiti e le modalità per ottenere la qualifica di socio attivo.

I soci attivi non sono tenuti al versamento di alcuna quota mensile o annuale.

Sono soci **benemeriti**:

- Tutti coloro che abbiano effettuato donazioni di una certa entità a favore dell'associazione;
 - I medici che prestano la loro opera gratuitamente per il raggiungimento degli scopi dell'associazione;
 - Coloro che abbiano ricoperto per anni con zelo ed onore cariche dell'associazione.
- I soci benemeriti sono nominati dal consiglio direttivo.

Sono soci **onorari** coloro che hanno contribuito in modo rilevante allo sviluppo delle attività dell'associazione e che verranno nominati dal consiglio direttivo.

Possono essere ammessi come soci le persone fisiche che abbiano compiuto il 18° anno di età o, se minori, siano rappresentati a norma di legge.

L'associazione rilascia a tutti i soci una tessera sociale di riconoscimento, il cui modello è approvato dal consiglio direttivo.

Articolo 8 – Diritti dei soci

Tutti i soci hanno diritto di:

- Prendere visione della copia integrale del presente statuto e dei regolamenti dell'associazione
- Esaminare i libri sociali
- Essere informati periodicamente sull'attività posta in essere dall'associazione; e partecipare alle assemblee con diritto di voto.

Articolo 9 – Doveri

I soci devono rispettare le clausole e le norme contenute nello statuto e nei regolamenti dell'associazione.

Il comportamento verso gli altri soci e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede.

Non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della associazione

Impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'associazione

Articolo 10 – Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'associazione

Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'associazione rapporti di lavoro subordinato o autonomo.

Articolo 11 – Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio viene meno per:

- a) Causa di morte;
- b) Recesso;
- c) Decadenza automatica
- d) Esclusione
- e) Radiazione

Il diritto di recesso da parte del socio deve essere esercitato mediante presentazione di una lettera diretta al Presidente e/o al consiglio direttivo; le dimissioni hanno effetto immediato.

La decadenza automatica si verifica quando il socio venga a trovarsi nelle condizioni del precedente art. 10

L'esclusione del socio può avvenire a seguito di atti di accertata gravità contrari all'etica dell'associazione

La radiazione è, invece prevista in seguito a:

- Comportamenti particolarmente gravi da parte del socio in contrasto con gli scopi istituzionali dell'associazione ovvero in violazione delle norme statutarie, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi dell'associazione;
- Azioni e fatti indicati nel quarto comma dell'art. 7;
- Azioni, fatti e atti che turbano la quiete dell'associazione o danneggiano il buon funzionamento dei servizi o il decoro dell'ente.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere d) ed e), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere d) ed e), adottati dal consiglio direttivo, il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere d) ed e) sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

Tutti i provvedimenti disciplinari adottati sono trascritti in apposito registro e sulle singole cartelle personali dei soci.

I soci recedenti, dimissionari, radiati, o che comunque cessino di appartenere all'associazione non possono in alcun caso chiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Articolo 12 – gratuità dell'attività dei soci e delle cariche sociali

L'attività degli associati non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Le cariche sociali sono esercitate ad esclusivo scopo gratuito.

Agli associati possono solo essere rimborsate dall'associazione, le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa presentazione della relativa documentazione. Ogni forma di rapporto economico con l'associazione derivante da lavoro autonomo o dipendente, è incompatibile con la qualità dell'associato.

Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Articolo 13 - scritture e contabili bilancio

L'associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempire gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio d'esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto.

Qualora le entrate dell'associazione risultino inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 comma 3 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Articolo 14 – esercizio finanziario ed entrate

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

- a. Da contributi privati
- b. Da rimborsi derivanti da convenzioni
- c. Da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale
- d. Da contributi dello stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- e. Da liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;
- f. Da rendite patrimoniali e finanziarie;
- g. Da attività di raccolta fondi;
- h. Da attività di vendita di beni acquistati da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- i. Da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;
- j. Da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- k. Da provenienti derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- l. Da provenienti derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3.

Articolo 15 – patrimonio

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 14, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statuarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Articolo 16 – bilancio sociale

L'associazione redige il bilancio secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate delle associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del bilancio sociale è facoltativa.

Articolo 17 – rendiconto consuntivo

Gli esercizi dell'associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ciascun esercizio è predisposto un rendiconto consuntivo.

Il rendiconto consuntivo deve restare depositato presso la sede dell'associazione nei 10 (dieci) giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti i soci che abbiano interesse alla lettura.

Articolo 18 – gli organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- 1) L'assemblea
- 2) Il consiglio direttivo
- 3) La giunta esecutiva
- 4) Il presidente
- 5) Il collegio dei revisori dei conti
- 6) Il collegio dei probiviri

L'elezione degli organi dell'associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato passivo ed attivo per i soci maggiorenni.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'associazione.

Ai componenti degli organi sociali – ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile – non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 19 – L'assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti, o dissenzienti.

Articolo 20 – convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche tramite posta elettronica, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'associazione ha sede.

Articolo 21 – tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata anche a scopo consultivo, ai fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontario.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o i almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Articolo 22 – quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Articolo 23 – adempimenti

In apertura dei propri lavori. L'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Articolo 24 – validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressivi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le delibere dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con il diritto di voto.

Articolo 25 – intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedono gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Articolo 26 – competenze

L'assemblea ordinaria:

- a. Approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b. Approva le note e relazioni al bilancio del consiglio collettivo;
- c. Definisce le linee programmatiche della associazione;
- d. Approva il regolamento di funzionamento dell'assemblea;
- e. Determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo;
- f. Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- g. Nomina e revoca il soggetto incaricato dalla revisione legale dei conti, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione della assemblea;
- h. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- i. Delibera sull'istituzione di sezioni della associazione;
- j. Delibera sugli altri soggetti attribuiti della legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a. Sulle modifiche dello statuto sociale;
- b. Sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c. Sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 34.

Articolo 27 – il consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto, a scelta dell'assemblea, da un numero minimo di cinque persone, a un numero massimo di quindici persone, membri eletti dall'assemblea tra i proprio componenti;

i componenti del consiglio direttivo durano in carica quattro anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo e sono rieleggibili. Il consiglio direttivo si insedia su convocazione del consigliere eletto più anziano in carica o in caso di parità dal più anziano di età. I componenti del consiglio direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo, entro tale data deve essere convocata l'assemblea dei soci per l'elezione dei componenti del nuovo consiglio direttivo.

Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ed ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del presidente, sia per richiesta scritta e motivata da almeno in terzo dei consiglieri.

Il consiglio direttivo è investito di ogni più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione delle specifiche competenze assegnate dal presidente statuto alla giunta esecutiva, in particolare, compete al consiglio direttivo:

- L'elezione al proprio interno del presidente, di uno o due vicepresidenti, del segretario e del responsabile dei servizi;
- La nomina del direttore sanitario laureato in medicina e chirurgia. La carica di direttore sanitario non è incompatibile con quella di membro del consiglio direttivo;
- La nomina del direttore tecnico e del cassiere, entrambi, possibilmente, con specifico titolo di studio. La carica del direttore tecnico e di cassiere non è incompatibile con quella di membro del consiglio direttivo;
- La gestione dell'associazione su ogni suo aspetto secondo gli indirizzi e i programmi sanciti dall'assemblea;
- La predisposizione annuale del rendiconto;
- L'eventuale assunzione del personale dipendente strettamente necessario allo svolgimento dell'attività, secondo le norme stabilite dal regolamento;
- L'accettazione delle richieste di ammissione dei nuovi aderenti all'associazione o il rifiuto motivato delle stesse;
- Il conferimento della qualifica di socio onorario e benemerito;
- La nomina del comitato elettorale.

Il consiglio direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'associazione.

Il consiglio direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Il consiglio è convocato con avviso scritto (consegnato a mano, inviato tramite posta, fax o e-mail) contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del presidente, almeno dieci giorni prima dalla data di convocazione. In difetto di tali formalità il consiglio direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Le deliberazioni del consiglio sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti.

I consiglieri si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Le deliberazioni del consiglio direttivo devono essere riassunte in un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 28 – decadenza e cessazione dei consiglieri.

Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo di un consigliere, il consiglio deve provvedere alla sua sostituzione nominando il primo della lista dei non eletti che rimane in carica fino alla successiva assemblea, al cui ordine del giorno deve esser posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato. Nell'impossibilità di attuare tale modalità il nuovo membro del consiglio direttivo verrà eletto nella prima assemblea utile.

Il nuovo consigliere eletto dura in carica per lo stesso residuo periodo degli altri consiglieri. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio direttivo si considera decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

Articolo 29 – giunta esecutiva

La giunta esecutiva è composta dal presidente, dai due vicepresidenti, dal segretario, dal responsabile di servizi, dal direttore sanitario, dal direttore tecnico e dal cassiere. Il direttore tecnico sanitario, il direttore tecnico e il cassiere hanno diritto di voto nelle deliberazioni della giunta esecutiva solo se membri del consiglio direttivo.

Le adunanze della giunta possono essere convocate anche con un solo giorno di preavviso e sono valide quando intervengono almeno quattro dei suoi componenti con diretto voto.

Alla giunta esecutiva competono le seguenti funzioni:

- Il disimpegno degli ordinari affari amministrativi;
- L'analisi delle attività svolte da ciascun comitato da sottoporre all'approvazione del consiglio direttivo;
- L'esame delle domande di ammissione e dimissione dei soci da sottoporre al consiglio direttivo;
- Il controllo sullo svolgimento delle attività e dei servizi sociali.

In caso di urgenza la giunta esecutiva può deliberare con i poteri del consiglio direttivo, salvo la ratifica nella prima riunione utile da parte del consiglio stesso. Il presidente della giunta esecutiva riferisce al consiglio direttivo in merito alle più importanti questioni riguardanti l'attività dell'associazione e proponendo anche gli eventuali provvedimenti da adottare.

Articolo 30 – il presidente

Il presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

Al presidente spettano le seguenti funzioni:

- a) Convocare e presiedere le adunanze del consiglio direttivo e dell'assemblea;

- b) Curare l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- c) Verificare il rispetto dello statuto e dei regolamenti;
- d) Sottoscrivere il verbale dell'assemblea, del consiglio direttivo e della giunta esecutiva, curandone la custodia presso i locali dell'associazione.

In caso d'impedimento o di assenza del presidente, i poteri sono esercitati dal vicepresidente con più anzianità di servizio.

Articolo 31 – il segretario

Al segretario sono affidati i seguenti compiti:

- Tenere ed aggiornare il registro dei soci;
- Redigere e conservare i verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, consiglio direttivo e giunta esecutiva;
- Provvedere alla convocazione della giunta, del consiglio e dell'assemblea secondo gli ordini del presidente;
- Custodire l'archivio, gli atti, i sigilli ed i documenti dell'associazione;
- Curare il disbrigo della corrispondenza
- Controfirmare tutti gli atti sociali.

Articolo 32 –

il direttore sanitario, il direttore tecnico, il cassiere economo, il responsabile dei servizi

Il direttore sanitario ha l'obbligo di istruire i soci attivi nella realizzazione dei servizi e nei soccorsi d'urgenza. Sorveglia tutti i servizi di assistenza sanitaria ed esprime, ogni volta che occorre, il proprio parere per questioni inerenti a tali servizi.

Il direttore tecnico vigila specialmente sugli immobili, gli attrezzi ed in genere tutto ciò che ha attinenza alla parte tecnica dei servizi.

Al cassiere economo spetta:

- Sovrintendere la contabilità dell'associazione di cui è responsabile;
- Provvedere agli acquisti e alle riparazioni occorrenti nonché effettuare le spese ordinarie e straordinarie debitamente autorizzate;
- Custodire i titoli di deposito e il denaro dell'associazione avvalendosi di appositi servizi bancari e/o postali.

Il responsabile dei servizi, coadiuvato dal suo vice nominati dal direttivo, dirige ed organizza il servizio trasporto infermi e i turni di guardia. Il responsabile riceve i rapporti giornalieri, sorveglia la disciplina e rende conto alla giunta esecutiva di quanto succede nell'associazione. Esplica inoltre il suo mandato secondo le norme previste dal regolamento.

Articolo 33 – il collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi.

L'incarico di revisore è incompatibile con la carica di consigliere.

Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

Le funzioni del collegio dei revisori dei conti sono le seguenti:

- Tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti;
- Partecipazione di diritto alle adunanze dell'assemblea e, con facoltà di parola, ma senza diritto al voto, a quelle del consiglio direttivo;
- Verifica della regolare tenuta della contabilità dell'associazione.

Ove ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 31 del codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, o per autonoma determinazione l'assemblea nomina un revisore legale dei conti, ovvero una società di revisione.

Articolo 34 – il collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplementi eletti dall'assemblea fra i soci che non rivestono nessuna carica sociale all'interno dell'associazione.

Il collegio elegge il suo interno presidente.

Il collegio dei probiviri dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

Il collegio ha il compito di esaminare e deliberare su tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.

Il collegio dei probiviri ha anche il compito di adottare eventuali provvedimenti disciplinare nei modi e nei termini previsti nel regolamento dell'associazione, esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Le sue deliberazioni sono sempre prese a maggioranza e sono inappellabili.

Articolo 35 – comitati

Il consiglio può nominare particolari comitati composti dai soci scelti per le loro particolari qualità e finalizzare alla realizzazione di specifici progetti o attività.

Il comitato è diretto da un presidente nominato tra i suoi componenti e ratificato nella prima riunione utile dal consiglio direttivo.

Tutti i componenti dei comitati, qualunque sia la carica ad essi affidata, devono essere in regola con tutti i doveri sociali.

Ciascun comitato deve consegnare alla giunta esecutiva tutti gli atti, documenti, verbali, comprovanti la realizzazione delle attività per essere successivamente sottoposti all'approvazione del consiglio direttivo.

Articolo 36 – modifica dello statuto e scioglimento dell'associazione

La delibera di scioglimento dell'associazione è valida solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento per qualunque causa l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra organizzazione di volontariato con finalità analoghe possibilmente operante sullo stesso territorio.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione deve nominare i liquidatori, determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi eventualmente residuati.

Articolo 37 – rinvio alle leggi

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento al codice civile, alle leggi ed ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 38 – norme transitorie

Le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istruzione e l'operatività, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statuarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del codice del terzo settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dell'entrata in vigore.